

Potenza, lì 22/04/2021

Chiarimenti:

- 1) con riferimento all'istituto del subappalto, si chiede se è applicabile l'art. 105 come modificato dalla legge XX del 2021, ossia senza indicare terne di subappaltatori e presentare solo in caso di aggiudicazioni le dich. art. 80, DGUE e quanto altro degli eventuali subappaltatori? E quindi indicare solo le lavorazioni che si intendono subappaltare nella misura percentuale indicata da codesta spett.le Amministrazione?

Risposta 1):

in merito al subappalto si afferma che per esso vale quanto stabilito dalla legge in materia, mentre per ciò che attiene le lavorazioni e le quote che si intendono appaltare, ciò entra nelle scelte dall'operatore economico fermo restante le percentuali massime riscontrabili nella lettera di invito e dallo stesso articolato del d. lgs 50/2016 e ss.mm.e ii..

- 2) dopo colloqui intercorsi con l'help desk della piattaforma, per quanto riguarda la presentazione della gara, gli stessi ci hanno indicato che la presentazione dovrà avvenire rispondendo all'invito e allegando la documentazione di gara, senza distinzione delle buste A-B. La lettera d'invito a pag. 26, Art. 22 c. 1 cita testualmente "La BUSTA - Offerta economica , contiene, a pena di esclusione l'offerta economica generata in automatico dal sistema e - procurement...", essendo a nostra disposizione "l'All. D Offerta Economica" chiediamo se la stessa vada compilata seguendo il succitato allegato o vada compilata seguendo le indicazioni della lettera di invito. Inoltre chiediamo ulteriore conferma in merito all'invio della documentazione senza distinzione tra busta amministrativa e busta economica.

Risposta 2):

in merito alla presentazione delle offerte va tenuta distinta la documentazione amministrativa da quella economica ed ognuna dovrà essere distinta in busta A (documentazione amministrativa) e busta B (offerta economica), e ciò per le ragioni rinvenienti dalle norme che regolano gli appalti pubblici.

Per quanto attiene l'offerta economica essa va elaborata sul modello messo a disposizione dalla piattaforma e, nel caso integrata dall'allegato D. Per cui nulla vieta l'opportunità di allegare entrambi i documenti, fermo restante la corrispondenza tra i dati in essi inseriti.

Il R d P
Dott. Giuseppe Grisolia